



Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone	Presidente
Dott. Vincenza Agnese	Giudice relatore
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ARTT. 206 E SS. CCII

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 24.4.2024, rubricato al n. 16-1/2024 L.G.;

DA

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE [CF e P.IVA], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv.

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del
Curatore,

RESISTENTE

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24.4.2024 e regolarmente notificato alla controparte, AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE ha proposto opposizione avverso lo stato passivo della Liquidazione Giudiziale , con il quale è stata decretata la parziale esclusione del credito vantato dal ricorrente nei confronti della liquidazione giudiziale.

Tale credito ulteriore ammonterebbe ad € 42.407,39 e sarebbe assistito da privilegio come da domanda.

La Procedura convenuta non si è costituita nonostante la regolarità della notifica ma il Curatore ha partecipato alle udienze, come da verbali in atti.



Completata la fase di trattazione senza espletamento di istruttoria il giudice relatore ha rimesso ha rimesso la controversia in decisione al Collegio dopo discussione orale finale.

Il credito vantato da parte opponente per l'importo sopra indicato è stato escluso dallo stato passivo della Liquidazione Giudiziale da parte del G.D. con questa motivazione:

Il Giudice Delegato dispone: Si ammette al privilegio ex artt. 2753/2749/2778 n. 1 c.c. per € 53.236,78, al privilegio ex artt. 2754/2749/2778 n. 8 c.c. per € 812,34, al privilegio ex artt. 2752/2749/2778 n. 18 c.c. per € 55.169,79, al privilegio ex artt. 2752/2749/2778 n. 19 c.c. per € 133.011,56, al chirografo per € 1.040,82 oltre interessi legali successivi al fallimento, ex art. 2749 2^ co. c.c. sulle somme capitale ammesse al privilegio, sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente, ex art. 54 L.F., sempre con quel privilegio, esclusi i ruoli di cui avvisi di addebito privi di data e prova di notifica (cartelle n. e n.) esclusa differenza per spese insinuazione non opponibili (Ruoli trasmessi ante sentenza di fallimento) (prodotto estratti di ruolo: iva da 2018 a 2021/ritenute alla fonte 2018 e 2019/ires 2018/irap 2018/2019/inps 2022/23/addizionale comunale e regionale irpef 2018/2019/osservazioni).

Dal provvedimento sopra riportato si evince che l'esclusione ha riguardato i crediti portati da avvisi di addebito o cartelle di pagamento il cui estratto di ruolo non riportava la data della notifica.

Quali motivi di opposizione deduce l'opponente:

- che l'estratto di ruolo prodotto è ritenuto –alla stregua della giurisprudenza costante della Suprema Corte- del tutto sufficiente a fondare l'istanza di insinuazione al passivo;
- che la sufficienza dell'estratto di ruolo è legislativamente disposta dall'art. 87, comma 2, D.P.R. 602/1973 in base al quale “se il debitore (...) è dichiarato fallito (...) il concessionario chiede, sulla base del ruolo (...)l'ammissione al passivo della procedura”;
- che in ogni caso il contribuente non può rimettere in discussione la pretesa tributaria o contributiva nel caso in cui risulti dimostrata la regolare notifica della cartella di pagamento o degli atti successivi.

In sede di note autorizzate, parte opponente ha ulteriormente precisato:



- che non rileva che gli estratti di ruolo siano privi della data di notifica della corrispondente cartella di pagamento;
- che l'art. 12 del d.p.r. è stato recentemente modificato prevedendo l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, anche "nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14";
- che in ogni caso non sarebbe evincibile dal provvedimento alcun pregiudizio derivante dalla mancata impugnazione delle cartelle e che la cartella n. _____ è stata notificata in data 23.4.2024 mentre nulla l'opponente può riferire in ordine all'altra cartella n. _____ "perché la stessa dipende direttamente dall'ente impositore, in questo caso INPS sede di Milano".

Ciò premesso, osserva il tribunale che l'opposizione è fondata e va accolta.

Va innanzitutto rilevato che la Curatela non si è costituita in giudizio e che pertanto viene in considerazione esclusivamente la motivazione deducibile dal provvedimento impugnato.

L'esclusione ha riguardato i soli crediti contenuti nell'estratto di ruolo in relazione ai quali mancava l'indicazione della data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.

Va rilevato che presso la Suprema Corte è ormai consolidato l'orientamento che ritiene sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in capo all'agente per la riscossione, la produzione degli estratti di ruolo (in tal senso Cassazione civile sez. un., 11/11/2021, n. 33408 secondo la quale "ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo").

La sufficienza della produzione degli estratti di ruolo ai fini della ammissione allo stato passivo rappresenta oramai un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 8 aprile 2024, n.9262; Cass. Civ. 16 dicembre 2022, n.37006; Cass. Civ., 24 febbraio 2022, n.6277; Cass. Civ. 27 gennaio 2022, n.2533; Cass. Civ. 16 novembre 2021, n.34751; Cass. Civ. 14 giugno 2019, n.16112).

In senso parzialmente difforme va rilevato che la Suprema Corte con la pronuncia n. 31560/2022 aveva statuito che "ai fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall'agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di



verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento".

La Corte nella pronuncia in esame partendo dal dato normativo in base al quale l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili solo a determinate condizioni, in virtù del comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. n. 215 del 2021 (*"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"*) ha ritenuto l'insufficienza del ruolo e l'estratto di ruolo per l'ammissione al passivo del credito tributario.

Va rammentato che tale disposizione normativa è stata oggetto di successiva modifica da parte del d.lgs. 29/07/2024 n. 110 che ha previsto l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo in determinati casi, e anche "nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14".

Il caso di specie si colloca a cavallo tra la modifica apportata dal d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 e la ulteriore modifica apportata dal d.lgs. n. 110/2024.

Ad avviso del Collegio, la non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo non preclude il diritto di difesa della procedura e l'impugnazione dell'atto (avviso di addebito o cartella di pagamento), quando l'estratto di ruolo contenga tutti gli elementi identificativi della pretesa.

Nel caso di specie, il mero fatto che non fosse citata la data della notifica dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non costituisce elemento sufficiente per escludere la ammissione al passivo, contendendo l'estratto di ruolo l'indicazione degli importi, l'anno di riferimento e i codici dei tributi, elementi che consentono di identificare univocamente le pretese azionate.

In presenza di tali elementi, del tutto irrilevante è la mancata indicazione della data di notifica.



In tal senso, la Suprema Corte (Cass. Civ. 8 aprile 2024, n. 9262), riprendendo i principi contenuti della pronuncia a Sezioni Unite n. 33408/2021, ha affermato che la notificazione delle cartelle di pagamento risponde alla “mera funzione d'informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale” e che “questa funzione è, tuttavia, assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata, (...) degli estratti di ruolo che menzionino gli atti in questione, e che consentono, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in base all'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73”.

La Corte nella pronuncia in esame perviene a tale conclusione partendo dalla costatazione che i crediti erariali scaturiscono dall'inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell'insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli avvisi di accertamento (Cass., sez. un., n. 4779/87; n. 13275/20; n. 28192/20; n. 8602/21; sez. un., nn. 21765 e 21766/21), “né tampoco in base al ruolo, né per effetto della notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 6846/21)” La Corte, nella pronuncia n. 9262/2024 ha altresì rilevato che appare “irrilevante (...) ai fini dell'insinuazione al passivo, che il ruolo, recte, la cartella di pagamento sia notificata”. Ciò in base alla funzione della cartella di pagamento che è quella di “informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (in termini, Cass. n. 6846/21, cit., e, con riguardo all'insinuazione al passivo di crediti previdenziali, Cass. nn. 12317/18, 20054/18, 700/19, 24589/19)”.

In conformità all'orientamento da ultimo citato (Cass. n. 9262/2024, cit.) deve ritenersi che la funzione informativa è assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata, come nel caso in esame, degli estratti di ruolo che menzionino gli atti in questione, e che consentono, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in base all'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell'iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19, cit.; conf., n. 13767/21).

In una ulteriore ancor più recente pronuncia la Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 16 dicembre 2024 n. 32864) ha ritenuto sufficiente ai fini di assolvere l'onere della prova della pretesa tributaria “l'estratto di ruolo cui risulterebbe sottesa la relativa cartella di pagamento con indicazione degli importi, anno di riferimento e codici dei tributi (...) elementi che avrebbero consentito di identificare univocamente le pretese azionate per mezzo della tabella contenente la descrizione dei tributi”.

Nel caso di specie, la circostanza che per l'avviso di addebito e per la cartella di pagamento non fosse indicata la data della notifica, in presenza di tutti gli altri elementi identificativi



degli addebiti, non avrebbe costituito una preclusione alla eventuale impugnazione da parte della Curatela, anche in caso di preclusione all'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.

Il pregiudizio derivante dalla eventuale mancata impugnazione invero neppure è stato dedotto da parte del Fallimento.

Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente ammissione al passivo dell'ulteriore credito insinuato da parte opponente per € 245 al privilegio ex art. 2753, 2778 n. 1 c.c.; € 3,23 al privilegio ex art. 2753, 2778 n. 8 c.c.; € 42.126,53 al privilegio ex art. 2752, 2778 n. 19 c.c.

Le spese possono compensarsi, in ragione dei mutamenti normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati.

P.Q.M.

- 1) in accoglimento dell'opposizione, a modifica dello stato passivo comunicato in data 28.3.2024, fermi gli importi già ammessi, ammette allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale _____, il seguente ulteriore credito di Agenzia delle Entrate-Riscossione:
€ 245 al privilegio ex art. 2753 e 2778 n. 1 c.c.;
€ 3,23 al privilegio ex art. 2753 e 2778 n. 8 c.c.;
€ 42.126,53 al privilegio ex art. 2752 e 2778 n. 19 c.c.;
- 2) compensa le spese;
- 3) manda il Curatore per la conseguente modificazione dello stato passivo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 24/04/2025.

Il Presidente
Dott. Laura De Simone